

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

| | PAG. |
|---|--|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 1579 |
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 1579 |
| Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| Adeguamento delle pensioni di guerra indirette; (3079); | |
| BORELLINI GINA ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette; (738); | |
| VILLA RUGGERO ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette. (914) | 1579 |
| PRESIDENTE | 1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1593, 1598 |
| CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> | 1580, 1585, 1587, 1588, 1589 |
| BORELLINI GINA | 1580, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1593 |
| NICOLETTO | 1580, 1582, 1589, 1598 |
| DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 1581, 1582, 1583, 1585, 1586, 1588, 1590, 1593, 1598 |
| ARMAROLI | 1582 |
| BIGI | 1583, 1586 |
| ALBERTINI | 1583, 1587, 1589 |
| SERVELLO | 1584, 1585, 1586, 1587 |
| ZUGNO | 1586, 1590, 1593 |
| RAFFAELLI | 1587 |
| RAUCCI | 1586, 1587 |
| MAROTTA VINCENZO | 1590 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1599 |

La seduta comincia alle 9,40.

ANGELINO PAOLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bima e Maxia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per la seduta odierna, i deputati Assennato, Napolitano Francesco, Russo Vincenzo, Maxia, Terragni, Mello Grand, Coggiola, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Borellini Gina, Pennacchini, Baldi, Marotta Vincenzo, De' Cocci, Chiatante e Caponi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Adeguamento delle pensioni di guerra indirette (3072) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Borellini Gina ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (738); Villa Ruggero ed altri: Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni di guerra indirette » e delle proposte di legge d'iniziativa

tiva dei deputati: Borellini Gina, Bigi, Grasso Nicolosi Anna, Boldrini, Nicoletto, Bottonelli, Trebbi, Minella Molinari Angiola, Re Giuseppina, Polano: « Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette » e d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero, Guerrieri Filippo, Scaccasia, Radi, Tozzi Condivi, Baccelli, Fracassi, Leone Raffele, Gaspari, Merenda, Gullotti, Cervone, Napolitano Francesco, Borin, Sammartino, De Capua, Lattanzio, Caccuri, Mattarelli Gino, Castellucci, Buzzi: « Rivalutazione delle pensioni di guerra indirette ».

Vorrei che la Commissione venisse a conoscenza dei risultati conseguiti a seguito degli sforzi compiuti in sede di elaborazione del presente provvedimento.

CASTELLUCCI, *Relatore*. - Onorevoli colleghi! La mia illustrazione, dati i precedenti, sarà molto breve. Nella ultima seduta in cui la nostra Commissione ebbe a trattare il provvedimento in esame, si era giunti alla conclusione di rivedere qualche posizione rispetto a quelle che erano negli emendamenti presentati tanto dal Governo tanto da me, per quanto concerne la decorrenza degli aumenti ed il numero degli scatti delle rate.

Come si può constatare, si è giunti alla riduzione a tre rate ed alla limitazione del tempo per conseguire gli aumenti al 1° luglio 1963 in luogo di quanto fissato in precedenza.

La seconda questione sulla quale ci si era allora soffermati riguardava l'articolo 2 nel senso di ripristinare l'aumento dell'assegno di previdenza ed in misura più idonea di quello che era stato fatto.

Dagli emendamenti ora presentati si può rilevare che dalla primitiva proposta governativa di un aumento di lire 30 mila complessive, si era scesi a lire 18 mila, ma si è ora, risaliti a lire 24 mila complessive di aumento divise in due scatti.

Non ritengo sia il caso, per il resto, di passare in rassegna i singoli articoli ed i singoli emendamenti tanto più che, onorevole Presidente, è cosa che potrà essere fatta in sede di esame dei singoli articoli.

Il periodo in cui si maturano gli aumenti, come già detto, è previsto come termine massimo, al 1° luglio 1963; il secondo aumento va dal 1° luglio 1962, il terzo dal 1° luglio 1963.

L'articolo 1 concentra, della somma di 17 miliardi, un aumento tabellare per le vedove di 4 miliardi 500 milioni nella prima scadenza del 1 gennaio 1962; di 7 miliardi 146 milioni al 1° luglio 1962; di 5 miliardi al 1° luglio 1963; così, per i genitori, abbiamo lire 2

miliardi 700 milioni circa al 1° gennaio 1962; 4 miliardi al 1° luglio 1962; 3 miliardi 400 milioni al 1° luglio 1963.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, vi è stata una concentrazione aumentata nella seconda scadenza. L'assegno di previdenza è tutto concentrato in due rate con decorrenza 1° luglio 1962 e 1° luglio 1963; l'aumento integrativo periodico di cui all'articolo 3 è tutto concentrato nelle prime due scadenze e la prima di esse, quella del 1° gennaio 1962 è doppia di quella del 1° luglio 1962 cioè su un totale di lire 2 miliardi 880 milioni, lire 1 miliardo 920 milioni vengono erogate con il 1° gennaio 1962 e il terzo residuo con il 1° luglio 1962. Tutto l'aumento è quindi concentrato nei primi sei mesi, e, con l'aumento assistenza agli invalidi, abbiamo due decorrenze, due scadenze uguali.

Queste sono le notizie sommarie, riassuntive per quanto riguarda il progetto che, oggi, giunge alla cifra di lire 42 miliardi tenuto conto dell'ultimo emendamento per l'unificazione tabellare di cui, complessivamente, al 1° gennaio 1962, vengono erogate lire 9 miliardi 135 milioni; al 1° luglio 1962 lire 16 miliardi 152 milioni, al 1° luglio 1963, lire 16 miliardi. Nei primi due mesi abbiamo una somma di lire 26 miliardi sui 42 miliardi circa; i due terzi dell'aumento sono distribuiti nei primi sei mesi fra il 1° gennaio 1962 ed il 1° luglio 1962.

Il terzo periodo, globalmente, va al primo luglio 1962.

Questo il contenuto degli emendamenti che saranno sottoposti all'attenzione della Commissione.

Aggiungo che all'articolo due si propone un emendamento con il quale il limite di età, per i genitori, è ridotto al sessantesimo anno, come per le vedove.

BORELLINI GINA. Allora il Relatore accetta il nostro emendamento?

CASTELLUCCI, *Relatore*. Sì, lo accetto. Aggiungerò che l'articolo prevede la unificazione delle tabelle, con la soppressione delle tabelle subordinate.

Gradirei, onorevole Presidente, di non andare oltre a illustrare gli emendamenti, proponendomi di farlo articolo per articolo e di volta in volta che essi si presenteranno.

Debbo osservare, infine, che l'articolo primo, già approvato nel primo comma dovrebbe essere, per coordinamento, modificato.

PRESIDENTE. Sulle comunicazioni del Relatore, nessuno vuol fare osservazioni?

NICOLETTO. Onorevoli colleghi, noi diamo atto che l'ultima discussione ha avuto ri-

sultati positivi nel senso che alcune richieste sono state ritenute valide di considerazione.

Dobbiamo però precisare che su alcune questioni noi non siamo completamente d'accordo ed a questo proposito esprimiamo la nostra perplessità.

Noi siamo lieti che a partire dal primo luglio 1962 si abbiano gli scatti che si concluderanno con il primo luglio del 1963. Senza dubbio questo è un notevole passo avanti.

Dobbiamo però considerare che si passa da quattro a tre scadenze. Noi, per la verità, avremmo voluto che fosse soppressa la prima scadenza e che si fosse tenuto conto della seconda, della terza e della quarta. Non era certo l'ultima scadenza che si doveva sopprimere.

Questo è un punto che ci rende perplessi.

Per quanto riguarda l'assegno di previdenza, secondo quanto proposto dal Governo, si avrà un aumento sino a trenta mila lire all'anno, in maniera da raggiungere le seimila lire mensili.

Ma attualmente l'assegno di previdenza, per le dirette, è di dodici mila lire mensili, e per le indirette del cinquanta per cento. Secondo noi questa differenza di seimila lire non inciderebbe in modo tale da portare uno squilibrio. Questa è la nostra osservazione e vorrei che il Sottosegretario tenesse conto di questo.

Un terzo problema riguarda la decorrenza dell'aumento che non comincia dal primo gennaio 1962, ma dal primo luglio 1962. Secondo noi gli aumenti dovrebbero avere inizio, tutti indistintamente e per tutte le categorie, dal primo gennaio 1962. Non si capisce perché talune categorie, debbano usufruire dell'aumento dal primo luglio del 1962, mentre altre ne usufruiranno dal primo gennaio 1962.

Noi ci rendiamo conto che vi possono essere particolari esigenze di bilancio, ma questo non deve assolutamente portare a una sperequazione fra le categorie di pensionati.

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario, di fare ogni sforzo per giungere alla eliminazione di questa sperequazione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Innanzitutto, ragioni di bilancio hanno consigliato di indicare la data del primo luglio 1962. Su questo punto, quindi, mi dispiace, ma non è assolutamente possibile discutere.

Per quanto riguarda la questione degli assegni di previdenza, abbiamo fatto un ulteriore sforzo e questo è da valutarsi in tutta la sua ampiezza.

Faccio notare che noi abbiamo inteso di portare con gli aumenti tabellari, dal 1° gennaio, un aumento per tutti perché è evidente che gli altri assegni sono accessori, sia quelli di previdenza, sia il nuovo assegno previsto dall'articolo 5.

Così, per gli orfani, abbiamo voluto anticipare il beneficio perché abbiamo tenuto conto che, fra qualche anno essi non avranno più alcun diritto per cui abbiamo ritenuto di accentrare tali aumenti al 1° gennaio 1962.

È da osservare che, in sostanza, la legge in esame verrà approvata dopo il 1° gennaio 1962 in quanto essa non potrà andare in tempo al Senato ma il ritardo trova giustificazione nel fatto che il Governo ha potuto accettare, in gran parte, quelle che erano le richieste di tutta la Commissione e specialmente quelle della opposizione ma debbo dire senz'altro, che questo è costato sforzi e difficoltà che non sono affatto esauriti perché, quando ci si trova dinanzi a nuovi emendamenti dell'onorevole Relatore che portano l'età a 60 anni per l'assegno di previdenza, ciò crea uno sconvolgimento nelle nostre previsioni di spesa in quanto si tratta di cinque anni e ciò, naturalmente guasta i nostri piani finanziari tanto che debbo dire che la richiesta di spostamento dai 60 ai 65 anni non potrei accoglierla. Comunque, mi rimetto, senz'altro, alla Commissione per quello che potrà e vorrà fare al riguardo.

Lo stesso dicasi per l'adeguamento tabellare che crea novità e squilibri in tutto il sistema pensionistico ma anche per questo mi rimetto alla Commissione che potrà vedere come da nostra parte si siano compiuti degli sforzi incredibili perché — e qui non si tratta di questioni politiche — abbiamo tutti la stessa anima nel cercare di venire incontro a questa categoria che, in realtà è stata più trascurata di altre, tanto che quando abbiamo fatto la legge per le pensioni dirette, avevo proposto di provvedere anche a questo, ma non fu accettato dalla Associazione, di passare prima all'aumento per le categorie indirette che erano le più sacrificate e di passare poi alle pensioni dirette.

Prego quindi la Commissione di volersi rendere conto degli sforzi fatti; della impossibilità di andare oltre e di approvare, senz'altro, il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Credo che possiamo tutti convenire con le conclusioni espresse dall'onorevole rappresentante del Governo perché, e ne posso dare atto per testimonianza diretta, notevole è stata la fatica compiuta per giungere ad un miglioramento e credo che, ad un

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

certo momento, le cose debbano essere concluse e concluse, evidentemente, su posizioni mediane. Le posizioni di partenza dell'una e dell'altra parte, sono state ammorbidite su di una linea che ritengo possa essere accettata.

Con questa preghiera credo che potremo proseguire nell'esame dell'articolo 1.

La Commissione ha già votato la prima tabella per cui ritengo che la Commissione potrà continuare l'esame del comma successivo di detto articolo con la riserva di rivedere, in sede di coordinamento, le tabelle già approvate essendo evidente che, qualora non rivedessimo la prima tabellina, quella inserita nel primo comma dell'articolo 1, creeremmo una disarmonia che a me sembra si riproporzioni con gli emendamenti proposti.

NICOLETTO. Si attenga.

PRESIDENTE. Quindi, per coordinamento, la prima tabellina inserita nel 1° comma dell'articolo 1 dovrebbe essere da noi così formulata:

- lire 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- lire 40.000 annue dal 1° luglio 1962;
- lire 60.000 annue dal 1° luglio 1963;

ARMAROLI. Quindi è un emendamento dell'onorevole Relatore!

PRESIDENTE. Resta quindi convenuto che quanto sopra da me esposto debba esser disposto in sede di coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1:

« Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alle tabelle *M* ed *N* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

- lire 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- lire 24.000 annue dal 1° luglio 1962;
- lire 36.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

Do ora lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Relatore alla tabella del secondo comma:

« Le tabelle di cui al 2° comma sono così modificate:

- lire 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- lire 24.000 annue dal 1° luglio 1962;
- lire 36.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

BORELLINI GINA. Per una ragione logica. Abbiamo presentato un emendamento anche alla tabella del secondo comma dell'ar-

ticolo 1, emendamento già illustrato. Poiché abbiamo votato sul primo emendamento da noi presentato sarebbe logico votassimo anche il secondo del quale do lettura:

« Il secondo comma dopo le parole: come in appresso, è sostituito come segue:

- lire 15.000 annue dal 1° luglio 1961;
- lire 30.000 annue dal 1° luglio 1962 ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Nicoletto, Albertini, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni.

PRESIDENTE. Ritengo che si potrebbe concordare sul testo del Relatore.

BORELLINI GINA. Ritiriamo tale emendamento.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È chiaro che tutto quanto è stato fatto è derivato dalla collaborazione della intera Commissione!

BORELLINI GINA. Se questo è il significato che dobbiamo dare all'emendamento siamo d'accordo.

NICOLETTO. Nella vecchia tabellina abbiamo le seguenti cifre:

lire 9.500 annue; lire 24.000 annue e lire 36.000 annue.

Riterrei opportuno modificarla nel senso di fissare: lire 12.000 annue; lire 24.000 annue e lire 36.000 annue. Questo non sposta molto l'onere finanziario!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel primo anno, in 2-3 mesi le categorie avranno i due terzi; le prime due rate, a motivo degli accertamenti, si ridurranno ad una.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Nicoletto se è persuaso del chiarimento.

NICOLETTO. V'è da rilevare che questo arreca una disarmonia nella legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella del secondo comma nel testo proposto dal Relatore, di cui ho dato testé lettura.

(È approvata).

Passiamo, ora, all'ultimo comma, del quale do lettura:

« Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alle tabelle *I* ed *L* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alle tabelle *O* e *P*, annesse alla legge stessa, è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione di annue lire 6.000 a decorrere dal 1° luglio 1962 ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Lo pongo in votazione fino alle parole: « ... una ulteriore maggiorazione della pensione ».

(È approvato).

A questo punto viene proposto un emendamento sostitutivo dell'onorevole Relatore Castellucci. Ne do lettura:

« Al terzo comma le parole: una ulteriore maggiorazione della pensione di annue lire 6 mila a decorrere dal 1° luglio 1962, sono sostituite dalle altre: una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

lire 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
lire 15.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

Non essendovi osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Bigi e altri hanno presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

« All'articolo 1 aggiungere il seguente comma:

« Se con il genitore pensionato per il figlio deceduto per cause di guerra, civile o militare convive la moglie, al compimento del 60° anno di età o della stessa, è concesso, finché entrambi viventi, una integrazione annua di lire 36.000 ».

L'emendamento reca le firme anche dei deputati Borellini Gina, Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto, Albertini, Raffaelli, Raucci.

L'onorevole Bigi, vuole illustrarlo?

BIGI. Onorevoli colleghi, il mio emendamento ha un fondamento serio, perché riconosce il diritto alla pensione in riferimento a particolari necessità e bisogni economici ed estende il beneficio alla moglie con una integrazione annua di lire 36 mila. Il beneficio tiene conto, naturalmente, del compimento del sessantesimo anno di età.

Questo problema è vivamente sentito dalla categoria interessata. Insisto quindi, sulla votazione del mio emendamento.

BORELLINI GINA. Per vedere di trovare una soluzione, noi proporremo di modificare la cifra, in questo senso. Allacciandoci all'assegno integrativo che si dà alla moglie del grande invalido, potremmo concedere diciotto mila lire, cioè una somma abbastanza limitata.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che non è assolutamente

possibile accettare questo emendamento. Se i proponenti insistono io sarò costretto e rimandare in Aula l'intero provvedimento. Non posso fare altro.

ALBERTINI. Onorevole Sottosegretario, non è nemmeno possibile riferirsi ad altra epoca, cioè fare entrare la spesa nei futuri bilanci?

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nemmeno questo è possibile, onorevole Albertini. Noi dobbiamo tener conto che da un finanziamento di circa trenta miliardi, siamo arrivati, ora, a quarantadue miliardi. Oltre questa cifra, anche riferendoci agli esercizi futuri, non è proprio possibile andare. Per questa legge abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità.

BIGI. Dopo le dichiarazioni, assai preoccupanti, del rappresentante del Governo, io penso che sia opportuno proporre all'onorevole De Giovine di accettare il contenuto dell'emendamento sotto forma di ordine del giorno, che noi presenteremo in sostituzione dell'emendamento stesso, che verrebbe, quindi ritirato.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetterò senz'altro un ordine del giorno che contenga quanto è detto nell'emendamento. D'altra parte io proporrei di inserire in ordini del giorno tutto quanto viene proposto, al di fuori del contenuto della legge e che, per evidenti ragioni di bilancio che ho già avuto modo di spiegare, non può essere preso in considerazione in questa sede.

Vorrei anche ricordare alla Commissione che il problema delle pensioni di guerra dovrà essere riesaminato, nel quadro generale, in un altro provvedimento. Tutti questi suggerimenti, che oggi potrebbero essere formulati in ordini del giorno, potranno essere utili quando si tratterà quel provvedimento.

BORELLINI GINA. Vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario, che se noi limitiamo la concessione a diciotto mila lire, non si avrà una spesa generale tale da costituire un onere grave per il bilancio!

ALBERTINI. D'altra parte, quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, a proposito del problema generale delle pensioni di guerra, riguarda il futuro, mentre noi, qui, stiamo discutendo un provvedimento che vuole risolvere urgentemente almeno una parte dei problemi che interessano questa categoria.

BIGI. Dichiaro di ritirare l'emendamento aggiuntivo all'articolo uno e, di conseguenza, ritiro anche il successivo emendamento sostitutivo e subordinato.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che risulta così formulato:

Alle vedove in possesso della pensione di guerra in base alla tabella G, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

- L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- » 40.000 » » 1° luglio 1962;
- » 60.000 » » 1° luglio 1963.

Ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella M annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un aumento che sarà progressivamente elevato come in appresso:

- L. 9.500 annue dal 1° gennaio 1962;
- » 24.000 » » 1° luglio 1962;
- » 36.000 » » 1° luglio 1963.

Alle vedove ed orfani in possesso della pensione di guerra in base alla tabella I annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed ai genitori, collaterali ed assimilati, in possesso della pensione di guerra in base alla tabella O, annessa alla legge stessa è concessa, in aggiunta agli aumenti di cui ai commi precedenti, una ulteriore maggiorazione della pensione che sarà progressivamente elevata come in appresso:

- L. 6.000 annue dal 1° luglio 1962;
- » 15.000 » » 1° luglio 1963.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

« L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore della vedova e dei genitori, è aumentato progressivamente come in appresso:

- lire 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
- lire 24.000 annue dal 1° luglio 1963;
- lire 30.000 annue dal 1° luglio 1964 ».

BORELLINI GINA. Illustrerò tutti insieme gli emendamenti da noi presentati all'articolo 2.

SERVELLO. Vorrei ricordare al Presidente che i miei emendamenti sono tutti presenti, almeno nello spirito. Vedo, infatti, che non vengono né citati, né votati.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, i suoi emendamenti all'articolo 1 si intendono superati da quelli presentati dal Relatore.

BORELLINI GINA. Onorevole Presidente, l'articolo 2 tratta degli assegni di previdenza e a questo proposito valgono le considerazioni

da noi fatte per gli aumenti tabellari; vi è, quindi, il problema della decorrenza della concessione stessa.

Abbiamo già detto, e ripeto, che la nostra richiesta trova la sua ragion d'essere nel fatto che agli invalidi di guerra è stato raddoppiato l'assegno di previdenza. Nel 1957, l'assegno di previdenza concesso agli invalidi di guerra è passato da lire 72.000 a lire 144.000 annue; l'emendamento da noi presentato si ispira soprattutto ad una ragione di equità di trattamento perché a noi sembra assurdo che i congiunti dei caduti debbano avere un trattamento diverso da quello degli invalidi per cui a noi sembra logico che anche l'assegno di previdenza venga raddoppiato passando da lire 42.000 alle lire 84.000.

In via subordinata viene da noi proposta con un altro emendamento, la stessa decorrenza approvata per gli aumenti tabellari.

Questo rappresenta, a parere nostro, il minimo che si possa concedere ai famigliari dei caduti e riteniamo, pertanto, inaccettabile, veramente inaccettabile la proposta che viene fatta, di ridurre gli aumenti degli assegni di previdenza, anche rispetto alla proposta iniziale contenuta nel disegno di legge.

È per questo che chiediamo vengano posti in votazione gli emendamenti da noi presentati.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 2 che ha l'intento di rendere esplicito che gli aumenti degli assegni di previdenza concessi con l'articolo 2 ai genitori ed alle vedove di caduti in guerra, siano concessi anche alle vedove ed ai genitori con il trattamento di reversibilità.

Abbiamo, di recente, approvato la legge che riguarda gli invalidi di guerra nella quale, all'articolo 5 del testo della Camera, viene appunto stabilito che le norme riguardanti la concessione dell'assegno di previdenza, debbono intendersi applicabili anche alle vedove fruanti dell'assegno di reversibilità previsto dall'articolo 69. A noi pare che non si possa non tener conto del fatto che, appena un mese dopo l'approvazione di una legge che stabilisce nuovi diritti, si approvi una legge che prevede nuovi aumenti senza dare quel trattamento di reversibilità che nell'altro caso, è stato riconosciuto.

Con un ulteriore emendamento, inoltre, proponiamo di eliminare la disparità di trattamento tra le vedove ed i genitori per quanto riguarda l'età: concedere, cioè, sia alle vedove che ai genitori, l'assegno di previdenza ai 60 anni e a questo proposito ringraziamo l'onorevole Rappresentante del Governo e

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

l'onorevole Relatore che hanno accolto la proposta da noi avanzata.

PRESIDENTE. Chiedo se vi sono osservazioni da fare al riguardo.

SERVELLO. Desidero confermare quello che è stato già detto, mi pare, nella precedente discussione che, cioè, da una parte il Governo ha dimostrato un minimo di buona volontà concedendo qualche aumento all'articolo 1 e che ora, viceversa, attraverso l'emendamento all'articolo 2 prospettato dall'onorevole Relatore, per l'assegno di previdenza, si giunge ad una riduzione. Quello, cioè che è stato dato da una parte, viene tolto dall'altra. È questo un modo di procedere che a me pare tortuoso e quasi ingannevole. Se non si vuole, quindi, aderire all'emendamento presentato, si deve, quanto meno confermare la posizione assunta a suo tempo dal Governo, con la presentazione del disegno di legge. Credo non si possa, a questo punto, transigere tanto più che la volontà del Governo verrebbe modificata proprio dal Relatore di maggioranza in maniera che non mi sembra corretta dal punto di vista sostanziale.

CASTELLUCCI, Relatore. Debbo a questo proposito ricordare agli onorevoli colleghi Borellini ed in particolare all'onorevole Servello — il quale, probabilmente, non ha partecipato alla discussione generale — che i miei emendamenti, come ho già dichiarato, sono concordati con il Governo e per la massima parte si è tenuto conto delle richieste insistenti dei rappresentanti delle categorie aventi diritto per questi titoli alla pensione, categorie che hanno preferito un aumento tabellare all'aumento dell'assegno di previdenza.

Di più: quando trasferimmo, in sede di calcolo, parte dei fondi dell'articolo 2 all'articolo 1 per gli aumenti tabellari, l'articolo 2 rimase falcidiato a tal punto che l'aumento non raggiungeva le lire 24 mila annue attuali ma si limitava a sole lire 18 mila. In questa ultima versione che si è studiata, si è riportato l'aumento dell'assegno di previdenza a lire 24 mila il che costituisce un aumento nell'insieme dell'aumento tabellare e dell'aumento di previdenza; un nuovo aumento, un accrescimento dell'assegno di previdenza. Non è quindi vero che da mia parte si sia agito nel modo detto dall'onorevole Servello, cioè con una procedura sostanzialmente poco corretta. La questione è stata oggetto di trattazione in sede di discussione generale e da parte di tutti si è ritenuto di portare un aumento tabellare generale — come richiesto dalle categorie interessate — e di fare questo un po'

a spese dell'assegno di previdenza, che è stato — comunque — reintegrato a lire 24.000!

SERVELLO. Desidero conoscere quale inproposta e la riduzione apportata dall'onorevole Relatore. Quale è la variazione?

CASTELLUCCI, Relatore. Nel complesso lire 1.700.000.000.

SERVELLO. Esattamente quello che è stato dato.

CASTELLUCCI, Relatore. No, perché nel calcolo precedente l'assegno di previdenza era ridotto per il trasferimento di quella parte all'aumento tabellare, a lire 18.000 annue, abbiamo quindi integrato di più, lire 6.000 annue per risalire alle lire 24.000.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Passiamo da lire 36.000 a lire 60.000 dell'assegno tabellare e per i genitori di lire 24.000 a lire 36.000; quindi la differenza data è superiore a quello che era stato tolto.

CASTELLUCCI, Relatore. Si era a lire 18.000 per l'assegno di previdenza ed avevamo la somma complessiva di lire 5 miliardi 384 milioni oggi invece abbiamo complessivamente lire 7.179.000.000. Vi è stato quindi un forte aumento netto nel complesso, tra aumento tabellare ed aumento dell'assegno di previdenza.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla onorevole Borellini, circa il trattamento di reversibilità, l'articolo 5 della legge da lei citata e recentemente approvata dal Parlamento, mi pare comprenda ciò che ella ha chiesto.

BORELLINI GINA. Lo comprende già, però la mia preoccupazione è che volevo rendere esplicito che gli aumenti si riferiscono anche a queste categorie perché nell'articolo si parla dei genitori e delle vedove dei caduti in guerra quando si fa riferimento agli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Nell'emendamento da noi presentato si parla però della detta legge e delle successive modifiche così che con questo inserimento, rimane chiaro per gli aumenti previsti per le vedove, la reversibilità. Facendo ciò, non corriamo il rischio di vedere interpretato alla lettera questo articolo. Non so se sono riuscita a rendere chiaro il mio pensiero.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono d'accordo con quanto dice l'onorevole Borellini. La dizione « e successive », secondo me, non lascia adito a nessun equivoco.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

BORELLINI GINA. Sarebbe necessario anche aggiungere le parole « integrazioni e modificazioni ». Resta, comunque da inserire anche le parole: « a favore delle vedove e dei genitori ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta della stessa cosa.

ZUGNO. Proporrei di eliminare anche le parole « a favore delle vedove e dei genitori ».

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Forse sarebbe meglio citare la legge. È più semplice.

PRESIDENTE. Forse è meglio lasciare le cose come sono state stabilite fino ad ora. A questo punto c'è, comunque, un emendamento dell'onorevole Servello che, per quanto riguarda le tabelle ne propone alcune che sono più elevate di quelle proposte dall'onorevole Borellini.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Debbo ripetere la dichiarazione che ho fatto poco fa e cioè che, dove ci sono aumenti e variazioni negli stanziamenti, io sono costretto a rimandare la legge in Aula.

PRESIDENTE. Poiché io ho chiesto di esaminare e votare un emendamento dell'onorevole Servello, il Governo, prima del voto, dichiara di dover rinviare la legge in Aula, dato che l'emendamento proposto comporta un aumento. Debbo quindi ritenere che vi è una formale richiesta, da parte del Governo, di rinviare in Aula l'esame del provvedimento.

BIGI. Noi siamo disposti a trasformare in ordine del giorno alcuni nostri emendamenti; dobbiamo però rilevare che il Governo, facendo questa minaccia, praticamente annulla ogni discussione su questa legge. In sostanza ci dice che dobbiamo approvare, senza discussione, il testo già predisposto.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io intendo riferirmi agli emendamenti che portano variazioni agli stanziamenti. Per questo, occorre, almeno, indicare la copertura, cosa che qui non possiamo assolutamente fare.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se mantiene valida la sua richiesta di rimessione in Aula.

SERVELLO. Vorrei fare una dichiarazione conclusiva e finale che riguarda tutti i miei emendamenti.

La dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, evidentemente, taglia ogni possibilità di discussione. D'altra parte, mi rendo conto di due realtà: l'una che le categorie interessate attendono un provvedimento purchessia. Questo è un provvedimento che non va incontro,

se non in minima parte, alle aspettative; non è un provvedimento perequativo, non è equo rispetto ad altri aumenti di altre categorie concessi anche di recente su deliberazione della nostra stessa Commissione. Tuttavia, di fronte alla dichiarazione del Governo che chiude ogni possibilità di aprire un dialogo su possibilità di aumenti, ritiro gli emendamenti perché ogni discussione mi pare inutile a questo riguardo.

Ritengo tuttavia di dover fare qualche osservazione sull'atteggiamento del Governo, cioè che non si può, a mio avviso, a metà della discussione di un articolo, minacciare o richiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento perché — a mio parere — in fase di discussione degli emendamenti non può intervenire il Governo per chiedere la rimessione in Aula; interverrà l'onorevole Presidente della Commissione nell'indicare che un emendamento che varia una situazione di copertura, esige da parte della Commissione Bilancio la espressione di un nuovo punto di vista. Quindi mi dichiaro insoddisfatto di questa procedura, vero è che non vi è possibilità di fare alcunché per migliorare questa legge, ma, permanendo tali condizioni, ritiro gli emendamenti da me presentati e non farò ulteriori interventi.

PRESIDENTE. Debbo soltanto precisare una questione regolamentare.

RAUCCI. Non facciamo questioni di Regolamento, il problema è diverso!

SERVELLO. Farò un esempio. Avevamo degli emendamenti all'articolo 2 circa l'assegno di previdenza, vi era una posizione che era quella del disegno di legge governativo, vi era una posizione delle opposizioni ed una posizione dell'onorevole Relatore. Ad un certo punto si è rinunciato ai nostri emendamenti e si è andato a votare l'emendamento del Relatore; una volta che questo era respinto, rimaneva viva la posizione del disegno di legge ma vi era una variazione di lire 1 miliardo e 700 milioni e a questo punto il problema sarebbe andato dinanzi alla Commissione Bilancio. È irriuale dire, nel momento in cui si sta per votare un emendamento: chiediamo la rimessione in Aula perché non potevamo votare contro l'emendamento Castellucci!

PRESIDENTE. Proceduralmente, le cose sono come segue: il Governo afferma, stamane, che, con l'aiuto dell'onorevole Relatore si è fatto un ulteriore sforzo e, quindi, si arriva a votare l'articolo 2 che, come tutti gli articoli, è composto di diverse parti; vi è una parte sulla quale l'accordo è facile ed una seconda parte sulla quale vi sono tre posizioni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Il Presidente deve porre in votazione, per primo, l'emendamento più lontano; se non fosse approvato, verrebbe posto in votazione l'emendamento meno lontano che sarebbe la posizione della opposizione e poi la posizione più vicina a quello che è il testo attuale.

SERVELLO. Se fosse stato respinto l'emendamento Castellucci cosa sarebbe avvenuto?

PRESIDENTE. Può essere respinto alla fine perché prima corre l'obbligo di far votare gli altri emendamenti!

SERVELLO. Questo è quanto si doveva fare.

PRESIDENTE. Nulla vieta che il Governo o, per ipotesi, un decimo dei membri dell'Aula chiedano la rimessione in Aula, anche quando vi è la votazione sulla tabella e non vedo che vi sia qualcosa di illegittimo in questa procedura.

RAUCCI. Quando la questione viene posta dopo la votazione, ha un senso; prima ha un senso diverso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è perfettamente inutile continuare a discutere in quanto il Governo ha prospettato una richiesta di rimessione in Aula dato che gli emendamenti presentati all'articolo 2 non possono essere accolti.

ALBERTINI. Vi è stato chi ha ritirato gli emendamenti. Passiamo all'esame degli altri emendamenti così da andare avanti e vedere di comporre un po' la situazione.

RAFFAELLI. Sono otto anni che gli aventi diritto aspettano. Non vedo che male ci sia nel discutere a lungo questo argomento!

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non sarà inutile ripetere che noi non legiferiamo per l'eternità; legiferiamo, in questo momento, tutti compresi di dover dare se non tutto quello che gli interessati desiderano, almeno, e subito, tutto quello che possiamo.

Non mi pare quindi prudente in questo momento, assumere posizioni rigide, se si vogliono raggiungere determinate posizioni.

Sussiste, sull'argomento, in sostanza, un accordo tacito che consiste nel ridurre da quattro a tre gli scatti di aumento e di guadagnare un anno nella concessione di questo stesso aumento.

Questa legge realizza il proposito di dare subito quanto è nelle possibilità attuali del bilancio dello Stato.

Non dico che si debba avere della gratitudine verso il Governo, ma che almeno si debba considerare con benevolenza quello che si sta facendo per portare in porto questa legge.

Questo, in sostanza, è il sentimento degli aventi diritto a questa categoria di pensione.

Vorrei pertanto pregare gli onorevoli colleghi di non insistere sugli emendamenti e, in particolare, su questo emendamento, perché, d'altra parte, in un ordine del giorno, come è già stato detto dall'onorevole Sottosegretario, possono trovare posto tutte le richieste che, successivamente formeranno oggetto di un ulteriore accordo. Tutti questi argomenti che non trovano accoglimento, oggi, nella legge, potranno essere oggetto di esame da parte del Governo. Il Governo non vuole oggi negare che dai 42 miliardi circa si possa arrivare ad un aumento dello stanziamento, ma oggi l'obiettivo è quello di utilizzare questi 42 miliardi circa che sono il massimo di cui si può disporre. E di questo va dato atto all'opera veramente costante, assidua, appassionata del Sottosegretario onorevole De Giovine.

Presentare oggi ulteriori emendamenti per aumentare la cifra, significherebbe annullare quanto è stato fatto fino a questo momento.

Ho voluto richiamare all'attenzione della Commissione questi motivi, anche perché vi è una richiesta da parte dell'onorevole Sottosegretario, di rimessione in Aula del provvedimento, in caso di accoglimento di emendamenti che variano la cifra già stanziata.

BORELLINI GINA. Nella seduta precedente noi abbiamo fissato due punti chiave della discussione di questa legge. Noi abbiamo detto che non avremmo fatto la questione della decorrenza e quindi del dilazionamento nella concessione, per quanto riguarda le tabelle. E su questo abbiamo già deliberato.

Ma abbiamo anche detto che non avremmo accettato di diminuire gli aumenti degli assegni di previdenza e insistiamo su questa posizione.

Nello stesso tempo esprimiamo una opinione che non vuol significare che noi vogliamo rimandare alle calende greche l'approvazione di questa legge.

Noi finora abbiamo dimostrato la nostra buona volontà di arrivare a una conclusione della discussione. Noi però non possiamo metterci nelle condizioni volute dal Relatore, cioè che dobbiamo accettare quanto è stato finora stabilito, senza nemmeno tentare di apportare qualche miglioramento alla legge.

Noi ci siamo resi conto che, insistendo sulla decorrenza, avremmo creato delle difficoltà alla discussione della legge, allungandone anche il tempo per la definitiva approvazione, ma non è detto che negli emendamenti che noi abbiamo presentato non ci sia

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

qualcosa che possa essere ulteriormente accolto dal Governo, senza dover sottoporsi a questa specie di ricatto che il Governo stesso ci fa.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Vorrei fare, a questo punto, alcune precisazioni. La riduzione di cui abbiamo finora parlato, non è arbitraria, perché questa riduzione dell'assegno di previdenza, va a tradursi in aumento tabellare. Questo era stato proposto e accettato anche dalla Commissione su precisa richiesta dei rappresentanti delle categorie interessate. Di questo debbo dare atto alla Commissione.

Ora noi che cosa abbiamo, in sostanza, aggiunto con queste modificazioni? In un primo tempo abbiamo aumentato la tabella a sessanta mila lire annue e abbiamo ridotto a diciottomila lire l'assegno di previdenza. In secondo luogo abbiamo aumentato, sulle diciotto mila lire, altre sei mila lire per l'assegno di previdenza.

Che cosa dice questo? Dice che, in concreto, nella operazione, stando in questi limiti o in limiti che ci sono imposti dalla mancanza di altri finanziamenti, abbiamo recuperato lire 6.000 sull'assegno di previdenza. Nel complesso vi sono lire 6.000 che non avevamo prima previsto. Se avessimo lasciato le lire 30 mila, forse sarebbero andati altrove ma per questo titolo non avremmo ottenuto un aumento netto, quello delle lire 6.000 sull'assegno di previdenza.

Questo va ricordato. Vi è un guadagno, in parole povere, nell'articolo 2, da 18 a 24 mila lire!

PRESIDENTE. Rimane pertanto ritirato l'articolo 2 sostitutivo di cui do lettura:

« L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore della vedova e dei genitori, è elevato a lire 84.000 a decorrere dal 1° luglio 1961 ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Albertini, Del Vecchio Guelfi Ada, Raffaelli, Raucci.

Rimane ritirato anche il secondo emendamento sostitutivo di cui do lettura:

« Al primo comma aggiungere i seguenti:

« I benefici previsti dal primo comma devono intendersi applicabili anche alle vedove assimilate ed ai genitori assimilati, nonché alle vedove fruente del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ove concorrano, in ogni caso le condi-

zioni prescritte per la concessione del beneficio.

L'assegno di previdenza previsto dal presente articolo è concesso quando gli interessati abbiano compiuto il 60° anno di età o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

Le norme vigenti in contrasto con il presente comma si intendono abrogate ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Borellini Gina, Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto, Albertini, Raffaelli, Raucci.

Di conseguenza vale il testo del disegno di legge.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Occorre, allora, modificare anche le tabelle.

PRESIDENTE. L'onorevole Gina Borellini, concludendo, ritira gli emendamenti da lei presentati e fa sua, come emendamento, la tabella contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, testo governativo.

BORELLINI GINA. Nell'esercizio successivo il Governo potrebbe reperire i fondi.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione, l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore di cui do lettura:

« La tabella è sostituita dalla seguente:
lire 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
lire 24.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

« All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto al 60° anno ».

BORELLINI GINA. Dovrebbe essere posto in votazione il testo più lontano.

PRESIDENTE. Il testo governativo è quello che è; il testo dell'onorevole Relatore costituisce un emendamento.

BORELLINI GINA. Peggiorativo!

CASTELLUCCI, *Relatore*. È una affermazione gratuita, questa!

PRESIDENTE. Ho dinanzi a me il testo del disegno di legge ed un emendamento: l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore, poiché gli altri emendamenti sono stati ritirati, pongo in votazione il solo emendamento rimasto e se questo non risulta approvato, rimarrà approvato il testo governativo.

Non è necessario ripetere che l'onorevole Servello ha ritirato i propri emendamenti.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

BORELLINI GINA. Domando all'onorevole Relatore se mantiene il proprio emendamento.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Lo mantengo.

BORELLINI GINA. Chiedo all'onorevole Rappresentante del Governo ed all'onorevole Relatore, a questo punto, se hanno considerato che, approvando l'articolo 2 nel testo governativo verremmo a dare l'aumento definitivo nel 1964; per cui andremmo all'esercizio successivo previsto da tutti gli altri articoli e per un aumento che verrebbe ad essere dato nel 1964 potrebbero, ritengo, cadere anche le preoccupazioni dell'onorevole Rappresentante del Governo. È vero, cioè, che egli non può andare oltre certi limiti però mi sembra che la cosa possa essere esaminata in considerazione del fatto che l'aumento definitivo verrebbe ad essere dato nel 1964.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Vorrei fare le seguenti obiezioni alla proposta Borellini: la prima riguarda il titolo di « peggiorativo » dato all'emendamento da me proposto e ciò non è vero in quanto questo emendamento non può essere disgiunto dalla considerazione dell'aumento tabellare già approvato. Occorre considerare che una riduzione, cioè, di lire 6.000 annue nell'assegno di previdenza ci ha portato ad un aumento tabellare di lire 24 mila! L'emendamento, onestamente, non è peggiorativo!

Un'altra obiezione riguarda la decorrenza. Poiché si giunge alle lire 30.000 nel 1964 potremmo anche approvare il testo governativo omettendo l'emendamento da me proposto ma, or non è molto, si è convenuto di presentare un ordine del giorno ed abbiamo detto che non legiferiamo per l'eternità, che ritorneremo sull'argomento; mi sembra sia il caso di aggiungere anche questo nell'ordine del giorno.

ALBERTINI. Va bene.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Non assumo la difesa del disegno di legge governativo, dico che, per il mandato avuto dalla Commissione, non potevo fare più di quello che ho fatto!

NICOLETTO. Dichiariamo che voteremo l'emendamento presentato dall'onorevole Relatore e inseriremo le nostre richieste nell'ordine del giorno che verrà votato al termine della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella proposta dal Relatore:

« La tabella dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

« lire 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
lire 24.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

(È approvata).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo, proposto dal Relatore:

« Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni e integrazioni è ridotto al 60° anno ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella sua nuova formulazione:

L'assegno di previdenza previsto dagli articoli 56 e 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 9.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 24.000 » » 1° luglio 1963.

Il limite di età previsto dall'articolo 72 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato progressivamente come in appresso.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

« L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato di lire 24.000 annue per ciascun orfano a decorrere dal 1° gennaio 1962 ».

All'articolo 3 l'onorevole Castellucci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevato progressivamente come appresso:

lire 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
lire 36.000 annue dal 1° luglio 1962 ».

All'articolo 3 l'onorevole Borellini ha presentato i seguenti emendamenti:

« Alla terza riga sostituire le parole: di lire 24.000 annue per ciascun orfano a decorrere dal 1° gennaio 1962, con le seguenti: di lire 36.000 annue per ciascun orfano a decorrere dal 1° luglio 1961 ».

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Gli aumenti previsti dal primo comma devono intendersi applicabili agli orfani, quando la vedova abbia conseguito il trattamento di reversibilità ai sensi dell'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

1950, n. 648, e dal secondo comma del presente articolo è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario ».

Tali emendamenti recano anche le firme dei deputati Bigi, Nicoletto, Albertini, Del Vecchio Guelfi Ada, Raffaelli, Grilli Giovanni, Raucci.

BORELLINI GINA. Dichiaro di ritirare l'emendamento ad eccezione dell'ultima parte del secondo, riguardante gli studenti universitari.

MAROTTA VINCENZO. Io sarei favorevole a questo emendamento, perché rientra nella norma generale a favore degli studenti universitari.

PRESIDENTE. Non posso non rilevare, in questa sede, che l'emendamento favorisce soltanto gli studenti bocciati. Infatti, elevando al ventiseiesimo anno di età, il limite per il beneficio, noi favoriamo gli studenti bocciati o comunque ritardatari. Sappiamo tutti che al ventiduesimo o al massimo al ventitreesimo anno di età, è possibile conseguire una laurea, con corsi regolari.

DE GIOVINE, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi dichiaro contrario a questa ultima parte dell'emendamento Borellini, che viene mantenuta dalla proponente.

BORELLINI GINA. Insisto perché la parte del mio emendamento che mantengo venga messa in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Relatore con la proposta fatta dall'onorevole Borellini Gina di aggiungere alle parole: « legge 10 agosto 1950, n. 648 », le altre: « e successive modificazioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Borellini, all'articolo 3, che suona così:

« L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal secondo comma del presente articolo è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, comprensivo degli emendamenti testé approvati:

« L'aumento integratore per gli orfani, previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, è elevato progressivamente come in appresso:

L. 24.000 annue dal 1° gennaio 1962;
» 36.000 » » 1° luglio 1962.

L'assegno integratore per gli orfani previsto dall'articolo 61 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dal presente articolo, è concesso fino al 26° anno di età quando trattasi di orfano studente universitario.

(È approvato).

ZUGNO. Mi pare di aver notato un errore nel conteggio dei voti, a proposito dell'emendamento Borellini sugli studenti universitari. Noi, del nostro Gruppo, abbiamo votato contro, come mai l'emendamento è stato approvato?

PRESIDENTE. Per chiarire ogni cosa, visto che si mette in dubbio, qui, la mia possibilità di fare bene la conta dei voti, debbo dichiarare che l'onorevole Marotta Vincenzo non ha votato, si è cioè astenuto. Ecco il motivo per cui l'emendamento è passato avendo avuto — l'opposizione — la maggioranza.

Passiamo all'articolo 4, di cui do lettura:

« Alla vedova ed agli orfani che conseguano od abbiano conseguito il trattamento di riversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di lire 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6.

Tale assegno è aumentato progressivamente come in appresso:

lire 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
lire 18.000 annue dal 1° luglio 1962;
lire 24.000 annue dal 1° luglio 1962 ».

All'articolo 4 l'onorevole Castellucci propone il seguente emendamento:

« La tabella di cui al secondo comma è sostituita dalla seguente:

lire 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
lire 24.000 annue dal 1° luglio 1962;
lire 36.000 annue dal 1° luglio 1963 ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma prentato dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nella sua nuova formulazione, comprensivo dell'emendamento testé approvato:

« Alla vedova ed agli orfani che conseguano od abbiano conseguito il trattamento di riversibilità di cui all'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

di lire 142.000 annue, sostitutivo dell'assegno speciale temporaneo e dell'assegno supplementare, soppressi dal successivo articolo 6.

Tale assegno è aumentato progressivamente come in appresso:

L. 15.500 annue dal 1° gennaio 1962;
 » 24.000 » » 1° luglio 1962;
 » 36.000 » » 1° luglio 1963 ».

(È approvato).

L'onorevole Borellini Gina propone il seguente articolo 4-bis, aggiuntivo, che pongo in votazione:

« Alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità è concesso, dopo un anno dal decesso del dante causa oltre la pensione di guerra o di reversibilità un assegno annuale *ad personam*, pari all'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge n. 616 del 1° agosto 1957 ».

L'emendamento reca anche le firme dei deputati Del Vecchio Guelfi Ada, Nicoletto, Bigi, Albertini, Raffaelli, Grilli, Raucci.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5 di cui do lettura:

« Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in stato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

lire 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
 lire 24.000 annue dal 1° luglio 1963;
 lire 30.000 annue dal 1° luglio 1964.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruanti del trattamento di reversibilità previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od ad Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. Inoltre essi dovranno ogni anno rilasciare una dichiarazione avente valore di atto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, comprovante il permanere delle condizioni cui è subordinato il godimento dell'assegno di previdenza. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole ».

L'onorevole Castellucci propone i seguenti emendamenti:

« La tabella di cui al primo comma è sostituita dalla seguente:

lire 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
 lire 30.000 annue dal 1° luglio 1963 »

Al quarto comma è soppresso il periodo che va dalle parole: inoltre essi, fino alle parole: assegno di previdenza.

Gli onorevoli Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini e Raffaelli propongono i seguenti emendamenti:

« Il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in stato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e successive modificazioni, è concesso un assegno di previdenza nella stessa misura prevista per le vedove e i genitori, oltre gli aumenti previsti dall'articolo 2 della presente legge ».

« Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza di cui ai commi precedenti gli interessati dovranno seguire le modalità stabilite dall'articolo 4 del disegno di legge n. 2801 ».

Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina al 1° comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Borellini Gina ed altri, al quarto comma.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'emendamento del Relatore al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che nel complesso risulta così formulato:

« Agli orfani ed ai collaterali maggiorenni che siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che risultino in istato di bisogno, accertato a norma dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1957, n. 616, e successive modificazioni, è concesso, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno di previdenza di:

L. 15.000 annue dal 1° luglio 1962;
» 30.000 » » 1° luglio 1963.

Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche agli orfani maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro, fruanti del trattamento di reversibilità, previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La concessione del suddetto assegno di previdenza è demandata agli Uffici provinciali del tesoro. Per i residenti all'estero la concessione stessa è fatta invece direttamente dal Ministero del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio provinciale del tesoro (od al Ministero del tesoro se siano residenti all'estero) il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. L'assegno può essere in ogni tempo revocato quando siano venute meno le condizioni che ne hanno determinata la concessione.

I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

« Le tabelle G, H, I, L, M, N, O, P,, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

L'onorevole Castellucci propone il seguente emendamento all'articolo 6:

Al primo comma le parole: « le tabelle G, H, I, L, M, N, O, P, sono sostituite dalle altre: « le tabelle G, I, M, O ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il rimanente testo dell'articolo 6.

(È approvato).

L'onorevole Castellucci propone inoltre il seguente emendamento aggiuntivo. Lo pongo in votazione:

« Sono aggiunti i seguenti commi:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani; ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonché dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle G, I, M, O, annesse alla presente legge.

Le tabelle H, L, N, P, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo, comprensivo degli emendamenti testé approvati:

« Le tabelle G, I, M, O, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, vengono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge nelle quali sono compresi gli aumenti di cui all'articolo 1 e sono assorbiti i seguenti assegni:

a) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali ed assimilati, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) l'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123 della legge 10 agosto 1950, n. 648, dovuto alla vedova ed agli orfani;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

c) l'assegno supplementare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1953, n. 263.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 la pensione e gli assegni spettanti alle vedove e agli orfani, ai genitori, collaterali ed assimilati dei militari deceduti per causa di guerra od attinente alla guerra, nonché dei civili deceduti per fatto di guerra, sono concessi, in ogni caso, in base alle tabelle *G, I, M, O*, annesse alla presente legge.

Le tabelle *H, L, N, P*, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono soppresse.

(È approvato).

L'onorevole Zugno propone il seguente articolo 6-bis:

« Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni è liquidato - a decorrere dal 1° gennaio 1962 - sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963 ».

ZUGNO. Onorevoli colleghi, l'articolo si illustra da sé, perché vuole stabilire che le vedove che si risposano, abbiano a godere di una liquidazione non inferiore agli importi tabellari già fissati al primo luglio 1963.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accoglie tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 7 del disegno di legge.

« Il capitale spettante alle vedove a mente dell'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni, è liquidato - a decorrere dal 1° gennaio 1962 - sulla base dei nuovi importi tabellari previsti nei precedenti articoli con decorrenza dal 1° luglio 1963 ».

(È approvato).

L'onorevole Borellini Gina ha presentato il seguente articolo 6-bis aggiuntivo, che pongo, successivamente in votazione:

« Ai genitori, collaterali, ed assimilati del militare o del civile deceduto per causa di guerra è concessa la pensione, quando concorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge anche se il figlio al momento del decesso non rappresentava per il genitore un aiuto effettivo o potenziale.

L'emendamento reca le firme dei deputati Bigi, Nicoletto, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini, Raffaelli, Raucci.

(Non è approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, che non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione, con l'intesa che tale articolo, se approvato, diverrà articolo 8 del disegno di legge.

« Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge è concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio ».

(È approvato).

BORELLINI GINA. Dichiaro di ritirare l'articolo 7-bis, insistendo per la votazione degli articoli 7-ter e 7-quater presentati dalla nostra parte politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7-ter, aggiuntivo:

« A favore delle vedove, degli orfani, dei genitori e collaterali ed assimilati che non svolgono attività lavorativa è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori.

Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre in ogni anno ».

L'emendamento reca le firme dei deputati Borellini Gina, Nicoletto, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini, Raffaelli, Raucci.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7-quater:

« Ai congiunti dei caduti e deceduti per cause di guerra che godano di pensione a tale titolo, e che non siano assistiti in caso di malattia da nessun ente mutualistico è concessa l'assistenza sanitaria secondo le modalità stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Bigi, Borellini Gina, Nicoletto, Del Vecchio Guelfi Ada, Albertini, Raffaelli, Raucci, Trebbi.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti, con l'intesa che se approvato diverrà articolo 9 del disegno di legge.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonché

con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

(E approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle. Do lettura della tabella G, relativa al disegno di legge n. 3072:

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 212.500 | 215.000 | 224.000 | 233.000 |
| Ufficiali superiori | 206.814 | 209.314 | 218.314 | 227.314 |
| Ufficiali inferiori | 193.818 | 196.318 | 205.318 | 214.318 |
| Sottufficiali e truppa | 176.772 | 179.272 | 188.272 | 197.272 |

L'onorevole Castellucci ha presentato una tabella G emendata. Ne do lettura e se non vi sono osservazioni la pongo in votazione:

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G.

| GRADO | DECORRENZA | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 |
| Ufficiali generali | 212.500 | 237.000 | 257.000 |
| Ufficiali superiori | 206.814 | 231.314 | 251.314 |
| Ufficiali inferiori | 193.818 | 218.318 | 238.318 |
| Sottufficiali e truppa | 176.772 | 201.272 | 221.272 |

(E approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Do lettura della tabella *H*:TABELLA *H*.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 210.500 | 213.000 | 222.000 | 231.000 |
| Ufficiali superiori | 205.206 | 207.706 | 216.706 | 225.706 |
| Ufficiali inferiori | 192.018 | 194.518 | 203.518 | 212.518 |
| Sottufficiali e truppa | 174.866 | 177.366 | 186.366 | 195.366 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento soppressivo della tabella *H*. Pongo in votazione il mantenimento di tale tabella:

(Non è approvato).

Do lettura della tabella *I*:TABELLA *I*.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 217.500 | 226.000 | 235.000 | 244.000 |
| Ufficiali superiori | 211.000 | 219.500 | 228.500 | 237.500 |
| Ufficiali inferiori | 197.500 | 206.000 | 215.000 | 224.000 |
| Sottufficiali di truppa | 178.892 | 187.392 | 196.392 | 205.392 |

L'onorevole Castellucci ha presentato una tabella *I* emendata. Ne do lettura e, se non vi sono obiezioni, la pongo in votazione:

TABELLA *I*.

| GRADO | DECORRENZA | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 |
| Ufficiali generali | 217.500 | 248.000 | 277.000 |
| Ufficiali superiori | 211.000 | 241.500 | 270.500 |
| Ufficiali inferiori | 197.500 | 228.000 | 257.000 |
| Sottufficiali e truppa | 178.892 | 209.392 | 238.392 |

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Do lettura della tabella *L*:TABELLA *L*.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 215.500 | 224.000 | 233.000 | 242.000 |
| Ufficiali superiori | 208.500 | 217.000 | 226.000 | 235.000 |
| Ufficiali inferiori | 195.500 | 204.000 | 213.000 | 222.000 |
| Sottufficiali e truppa | 176.996 | 185.496 | 194.496 | 203.496 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento soppressivo della tabella *L*.
Pongo in votazione il mantenimento di tale tabella.

*(Non è approvato).*Do lettura della tabella *M*:

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

TABELLA *M*.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 116.663 | 119.168 | 125.186 | 131.168 |
| Ufficiali superiori | 99.339 | 101.839 | 100.839 | 113.839 |
| Ufficiali inferiori | 89.997 | 92.497 | 98.497 | 104.497 |
| Sottufficiali e truppa | 77.793 | 80.293 | 86.293 | 92.283 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento sostitutivo della tabella *M*.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

TABELLA *M*.

| GRADO | DECORRENZA | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 |
| Ufficiali generali | 116.668 | 131.168 | 143.168 |
| Ufficiali superiori | 99.339 | 113.839 | 125.839 |
| Ufficiali inferiori | 89.997 | 104.497 | 116.497 |
| Sottufficiali e truppa | 77.793 | 92.293 | 104.293 |

Pongo in votazione la tabella *M* nel testo emendato.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Do lettura della tabella N:

TABELLA N.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 115.436 | 117.936 | 123.936 | 129.936 |
| Ufficiali superiori | 98.143 | 100.643 | 106.643 | 112.643 |
| Ufficiali inferiori | 88.801 | 91.301 | 97.301 | 103.301 |
| Sottufficiali e truppa | 76.416 | 78.916 | 84.916 | 90.916 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento soppressivo della tabella N. Pongo in votazione il mantenimento di tale tabella.

(Non è approvato).

Do lettura della tabella O:

TABELLA O.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 118.300 | 126.800 | 132.800 | 138.800 |
| Ufficiali superiore | 101.300 | 109.800 | 115.800 | 121.800 |
| Ufficiali inferiori | 92.300 | 100.800 | 106.800 | 112.800 |
| Sottufficiali e truppa | 79.241 | 87.741 | 93.741 | 99.741 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento sostitutivo della intera tabella O. Ne do lettura e se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione:

TABELLA O.

| GRADO | DECORRENZA | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 |
| Ufficiali generali | 118.300 | 138.800 | 159.800 |
| Ufficiali superiori | 101.300 | 121.800 | 142.800 |
| Ufficiali inferiori | 92.300 | 112.800 | 133.800 |
| Sottufficiali e truppa | 79.241 | 99.741 | 120.741 |

(E approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1961

Do lettura della tabella P:

TABELLA P.

| GRADO | DECORRENZA | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1° gennaio 1962 | 1° luglio 1962 | 1° luglio 1963 | 1° luglio 1964 |
| Ufficiali generali | 117.300 | 125.800 | 131.800 | 137.800 |
| Ufficiali superiori | 100.300 | 108.800 | 114.800 | 120.800 |
| Ufficiali inferiori | 90.800 | 99.300 | 105.300 | 111.300 |
| Sottufficiali e truppa | 77.980 | 86.480 | 92.480 | 98.480 |

L'onorevole Castellucci ha presentato un emendamento soppressivo della tabella P. Pongo in votazione il mantenimento di tale tabella.

(Non è approvato).

L'onorevole Borellini Gina ed altri hanno presentato un ordine del giorno del quale do lettura:

« La VI Commissione Finanze e tesoro discutendo del disegno di legge n. 3072; impegna il Governo a predisporre un disegno di legge per la soluzione dei seguenti problemi: 1°) Concessione di un assegno integratore a favore della madre del caduto in guerra che sia a carico del marito pensionato; 2°) Adeguamento della misura dell'assegno di previdenza; 3°) Concessione di un assegno integratore alle vedove degli invalidi di prima categoria; 4°) Adeguamento dell'assegno di previdenza concesso ai collaterali maggiorenni nubili a quello concesso ai genitori e vedove; 5°) Concessione della tredicesima mensilità; 6°) Concessione della pensione senza tener conto dell'aiuto potenziale; 7°) Concessione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti non assistiti da enti mutualistici ».

Tale ordine del giorno reca le firme dei deputati Borellini Gina, Nicoletto, Albertini, Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Armaroli, Rauti, Caponi, Trebbi e Zurlini.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei che la parola « impegna » fosse sostituita con la parola « invita », in questo caso potrei accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Borellini

Gina ed altri: con la modifica proposta dal Sottosegretario De Giovine.

(È approvato).

NICOLETTO. Chiedo la parola per dichiarazione di voto. Noi dichiariamo che voteremo a favore del disegno di legge che è stato approvato, anche se il nostro ordine del giorno e la discussione hanno dimostrato due cose: un ritardo nel concedere a una categoria — che ha tanto dato — i miglioramenti e l'insufficienza degli stessi. Io ho ritirato un articolo che trattava della scala mobile in quanto non si è reputato opportuno discutere quell'articolo in quanto riteniamo che le pensioni non siano al loro giusto valore. Siamo convinti di avere compiuto il nostro dovere spingendoci a chiedere qualcosa di più. Dobbiamo, sempre, impegnarci a fare giustizia per questa categoria!

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Volevo ringraziare la Commissione per l'opera che è stata svolta e devo ripetere che tutto ciò che è stato fatto per migliorare il primitivo disegno di legge è certamente dovuto alle pressioni, alle sollecitazioni che sono venute da questa Commissione. Non abbiamo potuto fare di più perché non avevamo la possibilità di poter fare di più. Ma il Governo si ripromette, come si è sempre ripromesso, ogni volta che le condizioni si presentino favorevoli, di venire sempre meglio incontro alla categoria delle famiglie dei caduti in guerra, così come si è fatto e si fa sempre per la categoria dei principali interessati diretti, i pensionati di guerra.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il coordinamento degli emendamenti al disegno di legge approvato, è affidato al Relatore.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Adeguamento delle pensioni di guerra indirette » (3072):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 35 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 35 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3072, risultano assorbite le proposte di legge Borellini Gina (738) e Villa Ruggero (914) che saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Anzilotti, Armani, Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Baldi, Bigi, Borellini Gina, Callasso, Caponi, Castellucci, Chiatante, Curti Aurelio, D'Arezzo, De' Cocci, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Marzotto, Marotta Vincenzo, Matteotti Giancarlo, Miccolis Maria, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Schiratti, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno, Zurlini.

Sono in congedo:

Bima e Maxia.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO